

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di un **Recapito** per la conservazione e la distribuzione di materiale seminale ed embrioni congelati.

Ditta: **“BREEDING CENTER VALLERANO DI DENNI RITA”** - Genazzano (RM)

Codice Recapito: **RM0006R**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000”, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la domanda presentata in data 3 gennaio 2008 ed acquisita al protocollo del Dipartimento Economico e Occupazionale – Affari Generali – al n. 23836/15 del 13 febbraio 2008, con la quale Denni Rita, in qualità di titolare del “Breeding Center Vallerano di Denni Rita”, con sede in comune di Genazzano (RM) – via Colle Marta, 2, chiede il rilascio dell’autorizzazione alla gestione di un Recapito per la conservazione e la distribuzione di materiale seminale ed embrioni congelati, ubicato in comune di Genazzano (RM) – via Colle Marta, 2;

VISTO il Verbale del 22 febbraio 2008 con il quale l’apposita Commissione, nominata con Determinazione dipartimentale C2346 del 27-9-2007, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 23836/15 del 13-02-2008, ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 6 delle sopra citate “Indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000” adottate con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

1) di rilasciare, alla ditta **“DENNI RITA”**, nata a San Vito Romano (RM) il 7-6-1962 ed ivi residente in via Borgo Mario Theodoli, 46, in qualità di titolare del **“Breeding Center Vallerano di Denni Rita”**, l'autorizzazione alla gestione del Recapito sito in comune di Genazzano (RM), via Colle Marta, 2 – partita IVA 06111881006.

2) di prendere atto che il Recapito:

- a) è gestito dal medico veterinario dott. Gabriele Sergio, nato a La Spezia il 26-11-1959 e residente a Roma, via Antonio Conti, 65 – partita IVA 08220290582, iscritto all'Ordine dei medi veterinari della provincia di Roma al n. 0665;
- b) effettua la conservazione e la distribuzione del materiale seminale appartenente alle seguenti specie e razze:
 - specie equina – razze Sella olandese, Hannover, ed altre;
- c) effettua la conservazione e la distribuzione del materiale embrionale appartenente alle seguenti specie e razze:
 - specie equina – razze varie;
- d) è collegato ai seguenti Centri di produzione dello sperma:
 - Breeding Center Vallerano di Denni Rita – codice identificativo RM0003C.

3) di stabilire:

- a) di assegnare al predetto Recapito il codice univoco a livello nazionale: **RM0006R**
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
- d) che il gestore del Recapito deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all'articolo 16 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 6.4 - 6.5 - 6.6 del documento recante: “Indicazioni operative di competenza regionale” approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente e, rispettivamente, dai Centri nazionali di produzione dello sperma e dai Centri nazionali di produzione degli embrioni, con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale e di embrioni tra Recapiti è consentito solo se entrambi i Recapiti interessati risultano formalmente collegati con il Centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
 - tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti od i nominativi degli operatori di fecondazione artificiale degli animali che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda. Tale registro deve contenere le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
 - trasmettere, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari – via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;

- comunicare trimestralmente, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari – via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti ed agli operatori di fecondazione artificiale degli animali identificati dal relativo codice identificativo univoco a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo, relativamente a ciascun semestre dell’anno ed entro i trenta giorni successivi, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari – via C. Colombo n. 212 – 00147 ROMA, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a:
 - allevatori o loro delegati, direttamente od a domicilio;
 - operatori di fecondazione artificiale degli animali ed operatori di impianto embrionale degli animali;
 - altri Recapiti collegati funzionalmente allo stesso Centro di produzione secondo quanto previsto alla precedente lettera a);
- rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra Recapiti collegati ai sensi della precedente lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste per i Centri, indicate all’articolo 13, comma 1, lettera o), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori, le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;
- consentire il libero accesso nei locali del Recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.

4) di incaricare l’Area 06 – “Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari”, della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione a Denni Rita in qualità di titolare del sopra citato Recapito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini